



GRUPPO MISSIONE ALEM napoli

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1

E' costituita l'organizzazione denominata **GRUPPO MISSIONI ALEM napoli** in sigla **GMA napoli**.

L'associazione si ispira ai valori di giustizia, pace e solidarietà, mettendo al centro della sua attività il bambino, la donna e la famiglia in difficoltà sul territorio nazionale, in Africa e nel Mondo.

La grande famiglia del GMA Napoli attraverso i suoi soci, donatori, simpatizzanti e collaboratori tutti, si propone di sostenere la crescita e lo sviluppo integrale della persona umana assicurandone i diritti fondamentali.

ART. 2

L'Associazione **GRUPPO MISSIONE ALEM napoli** è costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile.

L'associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.

In attuazione dello statuto Il Consiglio Direttivo può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

L'Associazione ha la sede legale e operativa in Giugliano in Campania (NA) in Via S. Nullo, 180.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria

L'Associazione può istituire sedi secondarie, gruppi territoriali di appoggio e uffici in Italia e/o all'ester

ART.4

L'Associazione si ispira ai principi laici universali della fratellanza e della solidarietà umana e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, politica e religiosa.

L'Associazione persegue obiettivi di solidarietà e giustizia tra le nazioni, specie quelle più impoverite, impegnandosi a far crescere i diritti comuni e universali di tutti: acqua, cibo, istruzione, salute e libertà di espressione, attraverso l'educazione alla convivenza tra nord e sud.

Si impegna altresì a sostenere, in modo paritetico, i processi di crescita sociale ed umana delle popolazioni finalizzati all'autosviluppo delle economie locali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione è impegnata sia in Italia che in Africa, in azioni che promuovono:

la tutela dei diritti dell'infanzia attraverso l'accesso all'istruzione e assistenza medica; l'affido familiare in loco e la costituzione di Case Famiglia in Africa per minori abbandonati; il tutto con copertura finanziaria SAD (Sostegno a Distanza) e/o donazioni.

iniziative umanitarie a favore di popolazioni in situazione di povertà e di denutrizione.

iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà, dell'intercultura e della cooperazione allo sviluppo da proporre nelle scuole di ogni ordine e grado.

la costruzione di Reti di solidarietà e giustizia tra singoli, istituzioni ed aggregazioni sociali mettendole in relazione con il sud del mondo.

La creazione di relazioni, nel rispetto delle diversità, tra famiglie del nord e famiglie e villaggi del sud del mondo, per una umana e civile accoglienza e convivenza di tutti.

L'Associazione **GRUPPO MISSIONE ALEM napoli** sostiene interventi, per fronteggiare emergenze umanitarie e promuovere poi programmi di ricostruzione, incoraggia gli scambi culturali dei vari partner nell'ambito scolastico e nelle varie aggregazioni sociali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per la diffusione di una cultura aperta ad una relazione solidale, alla pace e di tutela dei diritti umani universalmente conosciuti. Sviluppa e consolida rapporti di collaborazione con enti nazionali ed internazionali operanti nella cooperazione per lo sviluppo dei popoli meno favoriti e nella diffusione di una cultura di pace e giustizia internazionale collaborando con enti locali, nazionali ed internazionali per il recupero e la conservazione delle culture autoctone e la diffusione del patrimonio storico e artistico tradizionale.

Sostiene e finanzia progetti a breve, medio e lungo termine volti alla crescita umana e sociale dei beneficiari, in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG) e Onlus, enti e istituzioni pubbliche e/o private internazionali, nazionali e/o territoriali.

L'associazione **GMA napoli** ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni convegni, seminari, connesse alle realizzazioni dirette e indirette del proprio oggetto sociale, così come potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti

ART. 5

Le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo sociale ed i suoi indirizzi "politico-culturali" sono delineati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di qualsiasi natura ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

SOCI

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, che indipendentemente dal loro credo politico o religioso, sono sensibili al problema della cooperazione internazionale e si impegnano con metodo e continuità a dare il proprio contributo in termini temporali, professionali e/o finanziari per l'attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali, nella piena osservanza delle norme stabilite dall'Associazione stessa con il presente statuto.

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione partecipando all'atto costitutivo

Sono soci ordinari coloro che presentano domanda di ammissione all'Associazione; l'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea successiva.

Tutti i soci prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e ha effetto dalla data della comunicazione scritta al Presidente.

Possono essere esclusi i soci che non partecipano alla vita associativa, i soci che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci, che abbiano comportamento contrario allo statuto dell'Associazione o abbiano un comportamento che ne comprometta il prestigio o che non si attengano alle delibere legalmente assunte dagli organi statutari. L'esclusione opera automaticamente nei casi previsti dalle norme in materia civile e penale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata con lettera raccomandata al socio, il quale la può impugnare entro sei mesi dalla data di

ricevimento mediante ricorso arbitrale. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nulla possono pretendere dalla stessa né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

La posizione di socio e la quota associativa non sono cedibili a terzi.

SOSTENITORI ED AMICI DEL GMA Napoli

ART. 7

Sono sostenitori ed amici del **GMA Napoli** coloro che a vario titolo sostengono l'Associazione nella sua attività e cioè le persone fisiche, le famiglie, le persone giuridiche, le scuole e istituzioni, che si impegnano con regolarità a fornire il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'Associazione, instaurando una relazione con famiglie e/o villaggi nel sud del mondo tramite il sostegno correlato ad una "scheda" realizzata dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate. E' previsto un rimborso spese in caso di trasferte autorizzate dal Consiglio Direttivo per compiti specifici stabiliti dallo Statuto.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Essa è sovrana e delibera sulle materie indicate dal presente Statuto, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.

Ogni socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo a mezzo di delega scritta, che rimarrà agli atti dell'Associazione.

Ogni socio non potrà rappresentare più di un socio.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta inviata ai soci a mezzo posta prioritaria o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, eventualmente anche in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata con le stesse modalità quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un decimo dei soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- approvare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo sociale ed i suoi indirizzi "politico-culturali";
- approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- deliberare sul programma operativo proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri del Consiglio venuti a mancare per qualsiasi motivo,
- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua decisione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

ART. 12

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di constatare la regolarità delle presenze, dei soci in proprio o per delega, per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione che ne curerà la conservazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri scelti dall'Assemblea ordinaria tra le persone proposte dai soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di revoca da parte dell'assemblea di uno dei consiglieri, lo si sostituirà con il primo dei candidati non eletti.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è validamente operativo con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione delineate dall'Assemblea e dei compiti a essa riservati.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- garantire l'esecuzione delle linee programmatiche;
- approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva dell'attività svolta, congiuntamente al bilancio di esercizio;
- procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale nei limiti di legge;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 5 che precede;
- stabilire l'ammontare della quota associativa ed il relativo termine di pagamento.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o a seguito di richiesta di almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta prioritaria o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, salvo che si tratti di convocazione d'urgenza, nel qual caso la convocazione è valida anche a mezzo telefono o altro mezzo ed il termine di 5 (cinque) giorni si intende derogato.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

ART. 17

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, se già non nominati dall'Assemblea.

Il Presidente e il Vice Presidente disgiuntamente hanno la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ciascuno di essi ha inoltre la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

COMMISSIONI – COMITATO

ART. 18

Il Presidente ha facoltà di istituire commissioni operative a cui attribuire specifici mandati. Può nominare inoltre un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri, che agisce su mandato del Consiglio Direttivo, entro i limiti fissati con delibera dallo stesso. Tale Comitato coordina le attività delle commissioni operative.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ESECUTIVO PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili;
- da entrate derivanti da versamento dalle quote associative da parte dei soci;
- da entrate derivanti dai versamenti di sostenitori e donatori;
- da elargizioni, donazioni, lasciti di chiunque voglia devolvere somme in denaro o beni a favore dell'Associazione stessa;
- da contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti ;
- da contributi di organismi internazionali ;
- da rimborsi derivanti da convenzioni ;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- da entrate derivanti da attività e ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per le deliberazioni relative entro il successivo mese di aprile. Lo stesso provvede entro il 31 dicembre alla redazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci insieme al consuntivo precedente.

Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione affinché gli stessi possano prenderne visione prima dello svolgimento dell'assemblea per l'approvazione finale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti non profit che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 21

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, che nominerà anche i liquidatori stabilendone i poteri. Essa si estingue inoltre quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause previste dall'art. 27 c.c.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

ARBITRO UNICO

ART. 22

Le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione, i soci, i componenti del Consiglio Direttivo, i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte da un Arbitro Unico nominato dall'assemblea.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile.

NORME DI RINVIO

ART. 23

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente Statuto, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.